

Publicato il 22/12/2021

N. 04546/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00832/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Argeri, Lorenzo Baranzini, Italo Celeste Bonante, Antonio Botta, Valerio Bucca, Carmine Buono, Giovanni Battista Capogreco, Oliver Carlino, Amedeo Cerqua, Luca Chiarillo, Mosè Currelli, Marco D'Atri, Luca De Iorio, Fabrizio Errico, Bruno Esposito, Raffaele Grasso, Fabio Grifalchi, Michele Laneve, Rocco Leggiadro, Massimo Mastrangelo, Michele Mastrizzi, Federico Mento, Fabio Moricci, Gaetano Mulè, Salvatore Claudio Paone, Mario Picariello, Giuseppe Pirrotta, Pasquale Prisco, Marco Rappazzo, Giovanni Emanuele Ricca, Nicola Roselli, Andrea Rotundo, Vito Gianluca Sinisi, Paolo Vitale, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso De Fusco, Matteo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina n. 352;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di concorso per titoli di servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale a 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia n 333-B/12.0.6.17 nella parte in cui prevede all'art. 5 come titolo ammesso a valutazione, per ciascuna categoria, alle lettere g) "superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione 5 punti";

- per quanto di ragione dell'art. 13 quater D.M. n. 199/2002 nella parte in cui contiene le previsioni delle lettere g sopra enunciate e pertanto l'art. 1 del D.M. n. 144/2013 che ha modificato ed integrato il D.M. n. 199/2002 introducendone tra l'altro l'art. 13 quater;

- ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso anche di estremo ignoto e comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARGERI FRANCESCO il 22\5\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO,

1. del Decreto N. 333-B/12Z.1.17/4372 del Ministero dell'Interno;
2. per quanto occorrer possa del Decreto del 22 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n.1/17 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori, per l'annualità 2013, di cui sopra, ove non si intenda integralmente revocato dal Decreto impugnato di cui al

numero 1 che precede;

3. del Decreto N. 333-B/12.O.6.17/7982 del Ministero dell'Interno;

4. del verbale n. 1 del 22 gennaio 2018 (atto endoprocedimentale pubblicato sul sito intranet "Doppiavela" il 16/04/2019) della Commissione Esaminatrice del concorso, nella parte in cui al punto G, recependo il bando di concorso impugnato e le disposizioni impugunate col ricorso introduttivo, riconosce l'attribuzione del punteggio di punti 5 a coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARGERI FRANCESCO il 29/7/2019 :

PER L'ANNULLAMENTO,

1. del Decreto N. 333-B/12.O.6.17/11331 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 9 maggio 2019 e relativi allegati di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori, per l'annualità 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario nr. 1/22 del 10/05/2019, con riferimento ai concorsi interni per n. 444 (incrementati a 584) posti riservati agli assistenti capo e n. 297 (incrementati a 393) posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

2. del Decreto N. 333-B/12.O.6.17/19392 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 2 luglio 2019 e relativi allegati di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori, per l'annualità 2016, con riferimento ai concorsi interni per n. 322 (incrementati a 550) posti riservati agli assistenti capo e n. 214 (incrementati a 373)

posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

3. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse dei ricorrenti, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi atti di motivi aggiunti;

Ritenuto di poter accogliere la detta istanza di integrazione del contraddittorio all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti puntualmente indicati nell'istanza in esame, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 20, decorrenti dal primo adempimento

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2021.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO